

qualsiasi modo perverranno all'azienda medesima;

e) dai terreni nudi acquistati od espropriati dall'azienda del demanio forestale;

f) dai terreni rimboscati o da rimboscarsi a cura del Ministero dei lavori pubblici in esecuzione di leggi speciali o generali per la sistemazione idraulico-forestale di bacini montani che il Ministero di agricoltura, industria e commercio ritenesse utile d'incorporare nel demanio forestale.

I pascoli e i prati di montagna non si intendono compresi nel disposto alla lettera e) per quanto concerne l'espropriazione.

I boschi e terreni...» (*Il resto identico*).

Onorevole Patrizi, mi è sfuggito che ella era iscritto all'articolo 9. Ma poichè ella non ha fatto osservazioni, debbo credere che vi abbia rinunziato.

PATRIZI. Desideravo di fare una brevissima dichiarazione e, poichè l'onorevole Presidente è così cortese, vorrei chiedere all'onorevole relatore se può rinunziare a quel breve inciso « e coll'esempio di un buon regime industriale di essa » perchè non si creda che allo Stato sia affidato il compito di pensare all'industrializzazione dell'azienda forestale.

Esso deve pensare a guidare, ad insegnare ed a rimboschire quei terreni dove nessun privato o associazione può trovare la convenienza di rimboschire. Esso deve andare soltanto nell'alta montagna, dove nessun altro può andare, perchè le industrie non possono impiantarsi a 900 metri d'altezza, lontano dalle strade e da qualunque luogo abitato.

Sarei grato all'onorevole relatore se potesse far buon viso a questa mia proposta, altrimenti non insisto.

PRESIDENTE. Ma l'articolo è già approvato.

PATRIZI. Allora, *consummatum est*.

PRESIDENTE. Ritorniamo dunque all'articolo 10. Anche qui bisognerà cambiare il numero.

LUZZATTI, *ministro d'agricoltura, industria e commercio*. Se ne terrà conto nel coordinamento.

PRESIDENTE. Al testo primitivo di questo articolo l'onorevole Centurione, alla lettera d), dopo la parola « terreni » proponeva di togliere la parola « boscati ».

Poi gli onorevoli Tovini, Calleri, Rattone, Nava, Bettoni, Stoppato, Astengo, Indri, Montù, Buccelli, Micheli e Gustavo Cipriani, proponevano di sostituire:

« d) dai terreni nudi, esclusi i pascoli ed i prati di montagna acquistati e espropriati dall'azienda del demanio forestale o che in qualsiasi modo perverranno all'azienda medesima ».

Chiedo agli onorevoli proponenti se insistano nei loro emendamenti dopo la presentazione del testo concordato.

CENTURIONE. A me basta che sia tolta la parola « boscati ».

LUZZATTI, *ministro d'agricoltura, industria e commercio*. È già compreso.

CENTURIONE. In quanto al resto non ho nessuna difficoltà di associarmi al concetto dell'onorevole Tovini e colleghi.

TOVINI. Poichè l'emendamento concordato stabilisce che i pascoli e prati di montagna non sono compresi nel disposto, di cui alla lettera e), sarebbe un duplicato se insistessi e perciò lo ritiro.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

DAL VERME, *relatore*. Se l'onorevole Centurione avesse letto il testo concordato, avrebbe visto che il suo emendamento resta incluso, anzi il nuovo testo è molto più largo, perchè contiene due lettere in più.

CENTURIONE. Perfettamente. Siamo d'accordo.

PRESIDENTE. Dunque anche l'onorevole Centurione ritira il suo emendamento.

Pongo allora a partito l'articolo 10 modificato nel testo concordato tra Governo e Commissione, di cui è stata data lettura.

(È approvato).

Art. 11.

Con decreto reale motivato, su proposta del Ministero di agricoltura, industria e commercio, è di volta in volta data facoltà all'azienda del demanio forestale di Stato di acquistare o espropriare, in caso di mancato accordo sul prezzo, i terreni di cui alle lettere d ed e dell'articolo precedente, nei limiti dei fondi all'uopo stanziati nel bilancio speciale dell'azienda.

In caso di contestazione l'indennità è valutata in via arbitrariamente da tre arbitri, nominati uno dal ministro di agricoltura, industria e commercio, l'altro dal proprietario o possessore dei terreni, e il terzo, che presiederà il collegio, dal primo presidente della Corte d'appello fra i consiglieri della Corte stessa o fra i giudici dei tribunali compresi nella sua giurisdizione. Il presidente stesso nomina, su richiesta della parte più diligente, l'arbitro non nominato dall'altra parte.